



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione di Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Regolamento per la disciplina del reclutamento di personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24-ter della legge 30.12.2010, n. 240

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28 marzo 2022 n. 305;
- VISTO** il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm;
- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO** l'art. 24-ter della L. n. 240/2010, introdotto dall'art. 14 del D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, il Decreto del MUR del 23.09.2022, n. 1098 e il C.C.N.L. relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. e), C.C.N.L. 18.01.2024), sottoscritto in data 24.02.2026;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2026 con le quali è stato deliberato il testo del *“Regolamento per la disciplina del reclutamento di personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24-ter della Legge 30.12.2010, n. 240”*;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere all'emanazione del suddetto regolamento

DECRETA

ART. 1 – È emanato il *“Regolamento per la disciplina del reclutamento di personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24-ter della Legge 30.12.2010, n. 240”*, così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2 – Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DI ELEVATA
PROFESSIONALITA' CON QUALIFICA DI TECNOLOGO A TEMPO INDETERMINATO**

AI SENSI DELL'ART. 24-TER DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha la finalità di dare attuazione all'art. 24-ter della L. n. 240/2010, introdotto dall'art. 14 del D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 23.09.2022, n. 1098, nonché al C.C.N.L. relativo alla sequenza contrattuale per i Tecnologi a tempo indeterminato ex art. 24-ter Legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. e), C.C.N.L. 18.01.2024), sottoscritto in data 24.02.2026.

2. Il presente Regolamento si applica alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale.

Articolo 2

Principi generali

1. Il reclutamento del personale di cui all'art. 1 avviene, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ed entro i limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, mediante procedure pubbliche di selezione, disciplinate dal presente Regolamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle condizioni previste dal D.M. del 23.09.2022, n. 1098.

2. Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, anche ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei/delle candidati/e con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della L. 8 ottobre 2010, n. 170.



3. Le assunzioni sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale tecnologo a tempo indeterminato in riferimento ai progetti e ai piani di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

Articolo 3

Attività del tecnologo a tempo indeterminato

1. Il tecnologo a tempo indeterminato, secondo le rispettive competenze istituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dall'Ateneo e in collaborazione con altro personale, svolge attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonché di tutela della proprietà industriale.

2. La figura professionale svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo di Ateneo.

Articolo 4

Rapporto di lavoro e contratto

1. Il rapporto di lavoro è di natura subordinata a tempo indeterminato e tempo pieno (36 ore settimanali).

2. Al tecnologo a tempo indeterminato si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sezione Università.

Articolo 5

Requisiti e modalità di accesso

1. Sono ammessi a partecipare ai concorsi per tecnologo a tempo indeterminato i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, che, oltre a possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, sono in possesso della laurea magistrale/specialistica (LM/S) conseguita secondo le modalità previste, rispettivamente, dal D.M. n. 270/2004 e dal D.M. n. 509/1999, ovvero del diploma di laurea (DL) conseguito secondo la normativa previgente al D.M. n. 509/1999. Sono altresì ammessi i/le candidati/e che hanno conseguito all'estero un titolo di studio riconosciuto come equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Per i candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero e avente valore ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.

3. Le assunzioni di personale tecnologo a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Cagliari avvengono secondo modalità volte all'accertamento della professionalità e delle attitudini riferite alle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire, mediante le procedure concorsuali per titoli ed esami di seguito specificate.



**Articolo 6
Bandi di concorso**

1. I concorsi per tecnologo a tempo indeterminato sono indetti con Disposizione dirigenziale, previa approvazione della programmazione del personale da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. Il bando di concorso è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e sul sito web dell'Università (<https://personale.unica.it/concorsieselezioni/public/>).

È facoltà dell'Università integrare tali forme di pubblicità con altri mezzi.

3. I bandi di concorso indicano:

- l'Area di inquadramento e il numero di posti da ricoprire;
- la tipologia del procedimento di selezione;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- la menzione dell'obbligo del versamento del contributo di partecipazione da parte dei/delle candidati/e;
- i requisiti generali e specifici richiesti per la partecipazione;
- l'eventuale indicazione delle categorie cui la legge riserva una percentuale dei posti messi a concorso;
- le competenze, conoscenze e capacità logico-tecniche richieste;
- le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche a distanza e con accesso da remoto;
- le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione, nonché il punteggio massimo attribuito alle medesime;
- la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale e per il superamento della stessa;
- i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
- le modalità di comunicazione ai/alle candidati/e del diario e della sede delle prove;
- i criteri per la formazione della graduatoria finale e per l'approvazione della stessa;
- le modalità per l'assunzione in servizio.

4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, previsti dai bandi, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nel Portale unico di reclutamento.

5. I bandi prevedono l'iscrizione online, disciplinandone le modalità nel rispetto della vigente normativa.

6. I bandi di concorso devono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

**Articolo 7
Tassa di concorso**

1. I/Le candidati/e sono tenuti a versare, con le modalità previste dal bando di concorso, un contributo, non rimborsabile, pari a € 15,00.



Articolo 8
Prove d'esame

1. I bandi di concorso definiscono il numero e i contenuti delle prove concorsuali ai fini della verifica delle competenze, delle conoscenze, anche informatiche, e delle capacità logico-tecniche richieste, prevedendo l'espletamento:

- di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico;
- di una prova orale, comprendente l'accertamento della lingua inglese, secondo le modalità previste nel bando, e delle competenze informatiche, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001.

2. In relazione alle particolari caratteristiche del posto da ricoprire e alla professionalità ricercata, le prove possono consistere in sperimentazioni pratiche il cui contenuto è delineato nel bando di concorso.

Articolo 9
Titoli valutabili

1. Nei concorsi per tecnologo a tempo indeterminato, per i/le candidati/e che abbiano superato tutte le prove d'esame, sono valutabili le seguenti categorie di titoli, di cui i bandi di concorso indicano i punteggi massimi ad essi attribuibili:

- titoli di studio: ulteriori e di livello pari o superiore a quello minimo necessario per l'accesso. Tenuto conto dell'elevata professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di tecnologo a tempo indeterminato, i bandi di concorso prevedono l'attribuzione di un apposito punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione alla procedura, tra cui il titolo di dottore di ricerca e di master universitario di secondo livello;
- titoli di servizio: attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo prestata presso le Università, presso altre amministrazioni pubbliche o presso datori di lavoro privati, se attinenti al profilo richiesto. I bandi prevedono, in ogni caso, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo idoneo a valorizzare l'esperienza di coloro che risultino aver ricoperto l'incarico di tecnologo a tempo determinato in virtù di un contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell'art. 24-bis, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione della durata del predetto rapporto;
- altri titoli: abilitazioni professionali, attestati di qualificazione professionale, attività formativa, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, pubblicazioni e qualunque altro titolo non ricompreso nelle precedenti tipologie, purché attinenti all'attività del profilo per cui si concorre.

Articolo 10
Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, nei casi in cui il numero dei/delle candidati/e ammessi/e al concorso sia tale da pregiudicare il rapido ed efficiente svolgimento



della procedura, le prove d'esame potranno essere precedute, secondo quanto previsto nei bandi di concorso, da forme di preselezione attuate con test, in presenza o da remoto, predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, per l'accertamento delle conoscenze e la verifica del possesso delle competenze indicate nel bando. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 11

Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente Regolamento sono composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i/le dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla stessa, secondo i criteri individuati dagli artt. 35-35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 9 del D.P.R. n. 487/94.
2. Non possono far parte delle Commissioni:
 - i componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale (neppure per le funzioni di segretario);
 - coloro che sono tra loro parenti od affini fino al quarto grado, o soggetti legati da vincolo di coniugio, nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi, coloro che abbiano lite pendente, rapporti debitori, che abbiano un rapporto professionale di collaborazione o che siano datori di lavoro privati di alcuno dei concorrenti.
3. Nel rispetto di tali principi, le Commissioni sono composte da un minimo di tre membri esperti nelle materie oggetto della selezione, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati mediante sorteggio in seduta pubblica da tre coppie di nominativi nel rispetto della parità di genere. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente inquadrato in Area non inferiore a quella dei Collaboratori.
4. Alle Commissioni possono essere affiancati dei membri aggiunti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche.
5. Possono essere individuati membri supplenti che intervengono in caso di impedimenti gravi e documentati dei membri effettivi.
6. In relazione al numero dei/delle candidati/e, le Commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie, e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La Commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione entro la data di svolgimento della prima prova d'esame.



**Articolo 12
Graduatorie**

1. La graduatoria di merito sulla base dei risultati delle prove d'esame, la graduatoria di merito su cui sono applicati i punteggi relativi ai titoli valutabili previsti dall'art. 9, la graduatoria di merito e per titoli su cui sono applicate le precedenza e le preferenze previste del bando, nonché la graduatoria finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, saranno rese disponibili ai/alle partecipanti alla procedura concorsuale, secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 5-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto della minimizzazione dei dati personali.
2. La graduatoria finale è approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con disposizione del Dirigente della Direzione personale, organizzazione, performance ed è pubblicata, secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 5-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto della minimizzazione dei dati, sul sito Internet dell'Amministrazione (<https://personale.unica.it/concorsieselezioni/public/>) nonché, mediante contestuale avviso di pubblicazione con link di rinvio, sul portale INPA.
3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale, decorre il termine per eventuali impugnative.

**Articolo 13
Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, di incompatibilità e cumulo di impegni e incarichi, nonché il vigente Contratto Collettivo Nazionale.

**Articolo 14
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.